

REGOLAMENTO (CE) N. 1161/98 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1998

relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara ai fini della loro trasformazione nella Comunità;

considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2173/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁴⁾, (CEE) n. 3002/92⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96⁽⁶⁾, e (CEE) n. 2182/77⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95, fatte salve determinate eccezioni connesse all'uso particolare al quale i prodotti sono destinati;

considerando che, per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79;

considerando che è opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati;

considerando che per garantire il miglior controllo possibile sulla destinazione delle carni bovine d'intervento occorre prevedere, oltre alle misure fissate dal regolamento (CEE) n. 3002/92, misure di controllo basate su verifiche fisiche quantitative e qualitative;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di:

- circa 32 tonnellate di quarti anteriori non disossati e 53 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco;
- circa 54 tonnellate di quarti anteriori non disossati e 88 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento danese;
- circa 2 tonnellate di quarti anteriori non disossati e 2 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento austriaco;
- circa 497 tonnellate di quarti anteriori non disossati e 715 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo;
- circa 16,5 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito.

I prodotti immessi in commercio sono stati acquistati all'intervento in conformità dell'articolo 1, lettera c), dei regolamenti della Commissione (CE) n. 1788/96⁽⁸⁾, (CE) n. 1960/96⁽⁹⁾, (CE) n. 2045/96⁽¹⁰⁾, (CE) n. 2195/96⁽¹¹⁾, (CE) n. 2301/96⁽¹²⁾ e (CE) n. 2378/96⁽¹³⁾.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti, conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, in particolare titoli II e III, (CEE) n. 2182/77 e (CEE) n. 3002/92.

(¹) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(²) GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.

(³) GU L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

(⁴) GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

(⁵) GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

(⁶) GU L 104 del 27. 4. 1996, pag. 13.

(⁷) GU L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

(⁸) GU L 233 del 14. 9. 1996, pag. 18.

(⁹) GU L 259 del 12. 10. 1996, pag. 1.

(¹⁰) GU L 274 del 26. 10. 1996, pag. 2.

(¹¹) GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 5.

(¹²) GU L 311 del 30. 11. 1996, pag. 43.

(¹³) GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 9.